



IIS "A.MEUCCI" Ronciglione (VT)
VIA UMBERTO I° N.24 - 01037 RONCIGLIONE (VT)
Tutte le sedi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Terzi (Alcol)

(Artt. 17 e 28 e 168 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)



DATA: 10/02/2023

IL DATORE DI LAVORO : DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa LAURA PACE BONELLI)

in collaborazione con
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE**

(Ing. FRANCESCO DE MATTEIS)

IL MEDICO COMPETENTE

Dr. BRUNO POPONI
Medico Competente D.Lgs. 81/08

(Dot. BRUNO POPONI)

per consultazione
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(Prof.ssa TULLIA LORI)

Chi svolge lavori pesanti non elimina più velocemente l'alcol di chi svolge lavori sedentari.

Esistono quantità sicure di alcol?

In base alle conoscenze attuali, non è possibile identificare quantità di consumo di bevande alcoliche raccomandabili o sicure per la salute.

Ai fini della tutela della salute è più adeguato parlare di "quantità a basso rischio", evidenziando che esiste un rischio anche a bassi livelli di consumo (alcolemia 0,2 g/l).

La normativa che disciplina la sorveglianza sanitaria ed i possibili controlli per l'accertamento dell'alcoldipendenza (L. 125/01 e D.Lgs. 81/08) presenta, infatti, al momento notevoli dubbi interpretativi tanto che il legislatore ha sentito l'esigenza (art. 41 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09) di prevedere una revisione di tutta la materia. La scadenza prevista dal decreto (31.12.09) è stata fino ad oggi disattesa ma stanno lavorando sulla materia il coordinamento delle Regioni ed i Ministeri competenti. Nei casi di patologie alcolcorrelate che compromettano l'espletamento del compito lavorativo il dirigente scolastico potrà, comunque, ricorrere alla Commissione Medica ex art. 3 DM Economia e finanze 12.02.04 e art. 1 D.Lgs. 165/01".

Riferimento normativo

Provvedimento 16 marzo 2006

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della Legge 125/01 (GU n. 75 del 30/03/2006)

ART. 1 - Attività lavorative a rischio

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);

c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);

d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);

e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);

f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);

g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne;

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione

governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi

- di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) responsabili dei fari;
- i) piloti d'aeromobile;
- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Si riporta il riferimento tratto da "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" edizione 2013 a cura di INAIL, MIUR e SIRVESS, Sistema di riferimento Veneto per la sicurezza nella scuola; Rete Scuole e di Agenzie per la sicurezza della provincia di Arezzo e Firenze:

"Al momento l'interpretazione prevalente della norma non considera obbligatoria la sorveglianza sanitaria per il personale docente, che il provvedimento 16.03.06, emanato in base alla L. 125/01, ha inserito fra le categorie per le quali è fatto divieto di somministrazione ed assunzione di bevande alcoliche durante il lavoro.

Sulla base di questa interpretazione autorevole, fino ad ora non è stata applicata la sorveglianza sanitaria.

Ora, in considerazione della recente interpretazione dell'Organo di Vigilanza, in attesa di chiarimenti normativi, si ritiene opportuno adottare la seguente procedura:

- consultazione RLS/RSU
- informativa ai lavoratori
- divieto portare/consumare alcol
- protocollo di sorveglianza sanitaria da applicare
- introduzione dell'obbligo della sorveglianza sanitaria **condizionato alla richiesta dei fondi e al loro ottenimento da parte dell'organo apicale.**

Esito della valutazione: Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve = [P1 x E1]

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Vietata assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nell'area interna ed esterna dell'istituto scolastico



- 2) redazione del protocollo di sorveglianza sanitario da parte del medico competente
- 3) informazione ai lavoratori sul divieto, sulle procedure previste nel protocollo sanitario prima della loro applicazione, sanzioni, ecc

Ulteriori prescrizioni per la sorveglianza sanitaria

Per le mansioni di seguito elencate sono riportate le ulteriori prescrizioni -derivanti dai rischi specifici- della sorveglianza sanitaria così come disposto dal comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. I contenuti e/o la periodicità degli accertamenti medici sono stabiliti dal medico competente in funzione della valutazione dei rischi o dall'organo di vigilanza con provvedimento motivato.

Insegnante

- 1) *Fattore di rischio "Attività a rischio terzi (Alcol)":*
per i docenti condizionata ai fondi richiesti e ottenuti da parte dell'USR su apposita richiesta dell'Istituzione scolastica

